

SCADENZA 15.12.2023 ORE 11:00



COMUNE DI SENNORI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Brigata Sassari, 13 – Tel. 079/3049200- Fax 079-3049245 - PEC protocollo.sennori@pec.comunas.it

AREA SOCIALE

BANDO PUBBLICO

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITÀ 2023
L. 431/98, Art.11 - D.M. 7 GIUGNO 1999 - D.M. 290 19 LUGLIO 2021 - DGR n.29/5 del 08.09.2023

Art. 1 – Finalità

Il presente bando è finalizzato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari a uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2023.

Art. 2 – Riferimenti normativi e regolamentari

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 08.09.2023;
- Nota Assessorato dei Lavori pubblici Regione Autonoma della Sardegna n.37878 del 20.09.2023;
- Delibera della Giunta Comunale n.161 del 27.10.2023;

Art. 3 - Destinatari e requisiti per l'accesso al contributo

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile del 13/07/2022:

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- 1.** residenza anagrafica nel Comune di Sennori sussistente al momento della presentazione della domanda;
- 2.** titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Sennori e occupate a titolo di abitazione principale;
- 3.** titolarità di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture

n.2523 del 27.12.2001, occupate a titolo di abitazione principale. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n.13/1989.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

N.B. Oltre ai suddetti requisiti, per gli **immigrati extracomunitari** è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto di locazione deve:

- essere regolarmente registrato e riferito a un alloggio adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo sarà ricalcolato in base al periodo effettivamente maturato.

Sono esclusi dai benefici:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n.13/1989.

Requisiti di carattere economico

Fascia A: ISEE corrente o ordinario (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore a **€14.657,24** (pensione minima INPS 2023 = €563,74, fonte Circolare INPS n.35 del 03/04/2023) annui, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre fino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74** annui.

Fascia B: ISEE corrente o ordinario (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€16.744,00** (parametro stabilito con DGR n.4/50 del 16.02.2023) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; L'ammontare del contributo per

ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00** annui;

Art. 4 - Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione sul modulo di domanda predisposto dal Servizio Sociale del Comune di Sennori, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

I requisiti di cui all'art. 3 del presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste nello stesso DPR 445/2000 e ss.mm.ii. introdotte con L.183/2020.

All'istanza di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- Copia conforme all'originale del contratto di locazione dell'immobile, regolarmente registrato e adibito ad alloggio principale;
- Copia conforme all'originale della registrazione del contratto di locazione effettuata presso l'Ufficio del Registro o documento attestante l'adesione al regime c.d. "cedolare secca";
- Dichiarazione personale firmata sottoscritta dal locatore e dal locatario, resa ai sensi del 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento delle mensilità relative al 2023 Mod. B);
- Per coloro che si trovano in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento accordo tra le parti Mod. C), sottoscritto dal locatore e dal locatario;
- Verbale attestante eventuali invalidità o handicap;
- Copia del documento di identità valido, del richiedente;
- Copia del codice IBAN relativo al conto, bancario o postale, su cui effettuare il bonifico;
- Certificazione ISEE Ordinario o corrente 2023, in corso di validità;

Art. 5 - Predisposizione degli elenchi dei beneficiari

L'Ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo. Provvederà quindi alla formazione degli elenchi provvisori degli ammessi per le rispettive fasce A e B, unitamente all'ammontare del contributo concedibile.

Il Servizio Sociale procederà, altresì, a stilare l'elenco degli esclusi indicante per ciascuno il motivo di esclusione.

Art. 6 - Formazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Gli elenchi degli ammessi verranno approvati con determinazione del Responsabile dell'Area Sociale e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi. Saranno oggetto di valutazione i documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di presentazione della domanda e dichiarate nella stessa.

Art. 7 – Motivi di esclusione

Le domande incomplete, non sottoscritte, carenti della documentazione richiesta in tutto o in parte o presentate dopo il termine stabilito, non saranno prese in considerazione.

Art. 8 - Determinazione della misura dei contributi e riparto delle risorse

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica le modalità generali di definizione dei contributi di cui Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.29/5 del 08.09.2023, dando atto che l'ammontare del contributo per ciascun richiedente, è commisurato alla fascia reddituale di appartenenza e sarà riconosciuto nel rispetto dei limiti massimi di cui all'Art.3 dello stesso Allegato, senza ulteriore individuazione di soglie minime di accesso al contributo. Una percentuale delle risorse assegnate dalla Regione al Comune di Sennori, sarà destinata ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. Tale percentuale non potrà superare il 10% del finanziamento complessivo. Eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, potranno essere utilizzati a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata, fermi restando i limiti massimi stabiliti per ciascuna fascia.

In ogni caso, il contributo annuo non potrà essere superiore a:

- €3.098,74 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE uguale o inferiore a €14.657,24 (Fascia A);
- €2.320,00 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE uguale o inferiore a €16.744,00 (Fascia B)

Esempio modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile:

= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 (minore di € 3.098,74).

N.B. *Nell'eventualità in cui, dopo aver soddisfatto tutte le domande si verifichi un residuo sulla disponibilità finanziaria, ai soli nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano situazioni di particolare debolezza sociale accertate dal servizio sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino a un massimo del 25% ed entro i limiti massimi sopra richiamati per ciascuna fascia. Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino a un massimo del 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.*

Art. 9 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Considerato che per l'annualità in corso non sono previste assegnazioni statali sul Fondo in oggetto, la DGR n.29/5 del 08.09.2023 stabilisce che **i contributi concessi non sono cumulabili con la Quota B destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza** di cui al DL del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., ritenendo che detto

divieto riconduca a equità la distribuzione di contributi pubblici finalizzati al sostegno alle locazioni e compensi la carenza di assegnazioni statali a favore degli utenti che non percepiscono il reddito di cittadinanza.

Art. 10 - Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo in oggetto sarà erogato a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

Qualora i Fondi trasferiti dalla Regione fossero insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, il Comune procederà, per ragioni di equità e parità di trattamento, alla riduzione proporzionale dei contributi spettanti a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'Allegato alla DGR N.29/5 del 2023 sopracitata.

Nel caso di mancato pagamento di uno o più canoni, o nel caso di provvedimenti di sfratto esecutivo in essere al momento della richiesta, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima soltanto in presenza di un accordo tra le parti sottoscritto dal locatore e dal locatario (vedi Mod. All. C). L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (Co. 3 dell'Art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato all'erede convivente che subentra nel contratto di locazione o agli eredi legittimi del *de cuius* a seguito di presentazione di successione ereditaria secondo le norme del codice civile.

I contributi spettanti saranno erogati in unica soluzione a conclusione dei controlli previsti dalla normativa statale e regionale in materia.

Art. 11 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e corredate da tutta la necessaria documentazione dovranno essere consegnate a mano all'ufficio Protocollo del Comune o trasmesse via PEC all'indirizzo protocollo.sennori@pec.comunas.it entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 15.12.2023.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese anche confrontando i dati con quelli in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, INPS, Catasto ecc. L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici, e verrà pertanto escluso dall'elenco dei beneficiari. L'Amministrazione Comunale agirà

per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento UE N. 679/2016

Il Comune di Sennori, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

La Responsabile dell'Area Sociale
Dott.ssa Alessandra Finà